



COMUNE DI SACROFANO

Citta Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO XII - Polizia Locale
Largo Biagio Placidi, 1 – Cap 00060
Tel. 06.90117071/23/18 – Cell. 329.8605937
e-mail poliziamunicipale@comunedisacrofano.it
poliziamunicipale@pec.comunedisacrofano.it

ORDINANZA R.S.P.L. N.79/21 Prot. 13460 del 08.11.2021

OGGETTO: ORDINANZA PER OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON CATENE E/O PNEUMATICI DA NEVE SUL TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista: l'Ordinanza n. 1/21 del R.O. delle Strade Regionali del Lazio "Disciplina della Circolazione stradale su tutte le strade in gestione ASTRAL in caso di Emergenza Neve" e in particolare quanto riportato al punto 2 della predetta Ordinanza;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato: che durante la stagione invernale è previsto come sempre un sensibile peggioramento del quadro meteorologico con probabili repentini abbassamenti delle temperature;

Premesso: che eventi atmosferici avversi, temperature rigide e la previsione di possibili nevicate possono comportare anche la formazione di ghiaccio sulle strade;

- che il manifestarsi della situazione sopra descritta comporta pregiudizio e pericolo per gli utenti della strada (pedoni, veicoli, ecc.) nonché inconvenienti alla fluidità della circolazione connessi all'ingombro delle strade, dei marciapiedi ed aree pubbliche dell'intero territorio comunale;
- che sulla scorta di quanto già verificatosi negli ultimi anni, gli eventi climatici si sono presentati in maniera particolarmente intensa, con formazione di ghiaccio e neve persistente, tanto da far concretizzare una vera e propria situazione emergenziale;
- che tali fenomeni per il Comune di Sacrofano, da esperienze già acquisite, possono verificarsi e/o protrarsi anche fino a fine stagione invernale o inizio stagione primaverile;
- che su tutto il territorio comunale, ai fini di garantire condizioni di sicurezza e salvaguardare l'incolumità pubblica per gli aspetti che concerno la viabilità è necessario dotare i veicoli di pneumatici da neve o di catene per il rispetto del Codice della Strada ed evitare quindi l'abbandono di autoveicoli lungo la rete stradale in posizioni che intralcino le eventuali operazioni dei mezzi di soccorso;
- che al fine di prevenire i pericoli alla pubblica incolumità e garantire la sicurezza stradale si rende necessario adottare il presente provvedimento;

Vista la normativa in materia di Protezione Civile sul territorio comunale e le competenze attribuite dalle norme di settore al fine di programmare interventi a scopo preventivo;

Visto il D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione) e ss.mm.ii.;

Vista l'esigenza e gli obblighi di informazione preventiva;

ORDINA

- 1) Che dal 15 novembre 2021 al 15 Aprile 2022, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero dispongano a bordo di mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio come da vigente normativa in materia;
- 2) Che nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;
- 3) Che gli pneumatici invernali impiegabili sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione;



4) **Che i mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria MI, NI, OI e 02. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5 119 per i veicoli M. N e o superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli di categoria MI;**

SI RENDE NOTO: che tale provvedimento, attesa la sua urgenza, ha validità anche in assenza di specifica segnaletica stradale per cui risultano sufficienti gli avvisi alla popolazione diramati attraverso i mezzi di informazione dell'Ente (pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, Albo Pretorio) e, per una più ampia diffusione, anche attraverso il ricorso alla pubblicazione su piattaforme social network od altri mezzi;

DISPONE: che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il servizio di Polizia Locale e tutte le altre Forze dell'Ordine nelle funzioni attribuite dall'art. 12 del Codice della Strada;

DISPONE che oltre alle sanzioni pecuniarie previste per le eventuali violazioni, sarà posto a carico dei trasgressori il ripristino dei luoghi e/o le eventuali spese sostenute dal Comune per gli interventi sostitutivi che dovranno essere posti in essere in caso di effettiva necessità.

DISPONE che la presente ordinanza oltre ad essere trasmessa all'ufficio Segreteria ai fini della massima divulgazione, è pubblicata sul sito web del Comune di Sacrofano e sulle piattaforme informative dell'Ente venga inviata a:

- Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Roma)
- Servizio Lavori Pubblici com.le
- Servizio Ambiente com.le;
- Servizio Urbanistica, Patrimonio, Condoni com.le
- Servizio Affari Generali, Segreteria, Messo;
- Servizio Trasporto Pubblico Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano;
- Polizia Locale Città Metropolitana Roma Capitale (Distaccamento Bracciano);
- Ass.ne Protezione Civile Sacrofano;
- Comando Prov.le VV.FF.;
- Ente Parco di Vejo sede Sacrofano;
- Co- Ares 118.

L'inosservanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale V.C.A. P.L. dott. Aldo Padovani.

Il presente provvedimento ha validità per le date e gli orari sopraindicati.

Dall'entrata in vigore e fino a decadenza, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente. (Sacrofano 08.11.2021)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Aldo Padovani